



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

VISTO il D.P.R.S. n. 6561 del 11/11/1967 pubblicato nella GURS n. 51 del 18/11/1967, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero territorio comunale delle Isole Eolie ai sensi della L. n. 1497/1939, oggi D.LGS. n. 42/2004.

VISTO il D.A. del 23 febbraio 2001, pubblicato nella GURS n. 11 del 16 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) delle Isole Eolie, ai sensi del D.LGS. n.42/2004 (Codice Beni Culturali).

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 2.03.2020 dal XXXX avverso il provvedimento prot. n. 1499 del 6.02.2020, con cui la Soprintendenza di Messina esprime parere contrario al rilascio di autorizzazione paesaggistica concernente il *“progetto in sanatoria per la variante della costruzione di un locale interrato ad uso XXXX*

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

CONSIDERATO preliminarmente che il ricorso in esame manca della sottoscrizione dei ricorrenti. Ciò determina la nullità assoluta del gravame (C.d.S. 4 marzo 1992, n. 694; C.G.A. – sezioni riunite – 1 settembre 2005, n. 1048/04).

Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa *“la sottoscrizione del ricorso gerarchico è richiesta a pena di nullità di guisa che la sua omissione fa venir meno il presupposto della riferibilità del ricorso stesso a chi ne appare l'autore; pertanto tale invalidità non può essere sanata per il fatto che nell'epigrafe siano indicate le generalità del ricorrente”* (T.A.R. Campania – Salerno - 17 giugno 1996, n. 726).



REGIONE SICILIANA

RILEVATA anche la inammissibilità dell'atto riportante la dizione "ricorso gerarchico", a firma del progettista e direttore dei lavori.

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'unico soggetto legittimato a proporre qualsivoglia mezzo di gravame è il titolare dell'opera "*mentre di contro nessuna facoltà in tal senso può essere riconosciuta al ricorrente che riveste la qualità di progettista e direttore dei lavori*" (C.G.A. Ad. SS.RR., 8 gennaio 2003, n. 957/00 – 1082/00).

CONSIDERATO per le suesposte ragioni di dovere dichiarare nullo ed inammissibile il ricorso in argomento per mancanza della sottoscrizione dei ricorrenti dell'atto impugnato, e per difetto di legittimazione attiva del progettista dei lavori

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 2.03.2020, dalXXXX avverso il provvedimento prot. n. 1499 del 6.02.2020, rilasciato dalla Soprintendenza di Messina è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, perchè manca la sottoscrizione dei ricorrenti, nonché per difetto di legittimazione attiva del progettista dei lavori.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto è integralmente confermato il parere n. 1499 del 6.03.2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata ai ricorrenti ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 31-08-2020

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro